

Sede Amministrativa:

Via Venezia, 8
35131 Padova

CF 80006480281
P.IVA 00742430283

Altre sedi:

Via Luzzatti, 4
35121 Padova



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI VITA DOMESTICI AD ALTO LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR MISURA 5 - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" SOTTO COMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" – INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- LINEA 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP H14H22000320006 DEL "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU
CIG.....**

TRA

L'Università degli Studi di Padova Centro interdipartimentale di ricerca Human Inspired Technologies Research center – HIT, Via Venezia, 8 35131 Padova CF 80006480281 P.IVA 00742430283, di seguito "Università", rappresentato dal Direttore Prof. Luciano Gamberini, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera Consiglio del Centro del _____

E

SERCOP - Azienda Speciale per i servizi alla persona dei Comuni de Rhodense (di seguito "il Committente") con sede legale in Rho, Via dei Cornaggia, 33 C.F. e P.IVA 05728560961 in persona del Direttore Dott. Guido Ciceri, il quale interviene ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, domiciliato per la carica presso la Sede Legale e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta,

Premesso che

- a) l'Università ha tra i propri fini primari l'elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, la promozione della ricerca, la formazione negli ambiti della cultura promossi dall'Ateneo;
- b) per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli;
- c) il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66 e ss.mm.ii., consente alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione **di attività di ricerca e consulenza mediante contratti o convenzioni con enti pubblici e privati**;
- d) per la disciplina delle suddette attività l'Ateneo ha emanato il "*Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o di accordi con soggetti pubblici o privati*", entrato in vigore in data 2 maggio 2018, che si applica ai contratti che hanno per oggetto attività di ricerca, di analisi, di consulenza, formazione non curriculare e prestazioni di qualunque tipo di interesse del committente svolte da strutture dell'Università;
- e) l'Università ha altresì adottato il proprio Regolamento Brevetti, entrato in vigore in data 28 maggio 2020;
- f) SERCOP opera nel settore dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti soci. I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono rivolti alle fasce deboli della cittadinanza.
- g) Sercop è interessata ad affidare all'Università lo svolgimento dell'attività di progettazione per la realizzazione di ambienti di vita domestici ad alto livello di accessibilità e inclusione attraverso

l'applicazione di sistemi Internet of Things e l'uso di oggetti intelligenti (arredo, illuminazione, accessi e finestre) all'interno di una struttura di proprietà del Comune socio di Lainate costituita da 9 Minialloggi siti in via Valsesia 1.

Gli alloggi di cui sopra saranno destinati:

5 ad anziani

2 a disabili

2 ad utenti a rischio povertà.

come descritta all'allegato A) e nei documenti allegati da esso richiamati;

- h) l'Università, in particolare il Centro HIT, ha conoscenze maturate nell'ambito di sistemi Domotici Integrati ad Elevata Sicurezza Informatica per Smart Building (Iot) e dispone del personale, delle competenze e delle conoscenze specifiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera f)

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1 – Definizioni

1. Ai fini del presente contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

- a) **“Diritti di Proprietà Industriale”**: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni, cioè il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.), con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine, alle opere del disegno industriale, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti a semiconduttori, alle informazioni aziendali riservate (know how), alle nuove varietà vegetali;
- b) **“Background”**: opere dell'ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii. “Protezione del diritto d'Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima della sottoscrizione del presente contratto; indica altresì qualsiasi conoscenza e informazione non protetta conseguita da una Parte prima della sottoscrizione del presente contratto;
- c) **“Sideground”**: opere dell'ingegno e altri beni immateriali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, e qualsiasi conoscenza e informazione non protetta, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente contratto;
- d) **“Risultati”**: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto;
- e) **“Risultati brevettabili”**: indica i Risultati della ricerca suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà industriale;
- f) **“Informazioni Riservate”**: indica tutte le informazioni, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, codici oggetto, codici sorgente, codici eseguibili - registrati e non - rivelati o consegnati da una Parte all'altra allo scopo di eseguire il presente contratto che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificati come di natura riservata ai sensi dell'art.13 del presente contratto;
- g) **“Parte ospitante”**: indica il soggetto che ha disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono le attività di cui al presente contratto;
- h) **“Parti”**: indica i soggetti che sottoscrivono il presente contratto

Art. 2 - Oggetto

1. Il Committente affida all'Università lo svolgimento dell'attività di “progettazione per la realizzazione di ambienti di vita domestici ad alto livello di accessibilità e inclusione” che si articolerà secondo quanto riportato negli allegati A) Piano delle attività, che costituiscono parte integrante del presente contratto

Art. 3 - Piano delle attività e modifiche del contratto

1. Il Piano delle attività, che costituisce l'allegato A) al presente contratto, è articolato in una serie dettagliata di attività che l'Università si impegna a svolgere con le modalità e le tempistiche indicate.
2. In relazione all'evoluzione dell'attività e nel corso dello svolgimento della stessa, potranno essere concordati tra i Responsabili del contratto aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre

nei limiti del corrispettivo di cui all'art.9.

3. Nel caso in cui al Piano delle attività vengano apportate modifiche rilevanti, le eventuali modifiche formeranno oggetto di atto aggiuntivo ed integrativo al testo del presente contratto con conseguente possibile modifica del corrispettivo dovuto dal Committente e, ove necessario, della durata del contratto stesso, da definirsi di comune accordo tra le parti contraenti.

Art. 4 – Responsabili

1. I Responsabili designati dalle parti contraenti sono:
 - per l'Università, il prof Luciano Gamberini quale Responsabile scientifico dell'esecuzione della progettazione;
 - per il Committente, la Dottoressa Laura Raimondi – Direttore attività di supporto di SERCOP, quale Responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione del presente contratto
2. Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il proprio Responsabile come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Art. 5 - Impegni dell'Università

1. L'Università si impegna a curare lo svolgimento e la realizzazione dell'attività di cui all'articolo 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. L'Università si impegna a comunicare al Committente con tempestività ogni elemento o aspetto potenzialmente suscettibile di pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 (ad esempio rendendola più difficoltosa, lenta o costosa) onde consentire eventuali modifiche come previsto all'art. 3.
3. Ove necessario per l'attuazione dell'attività commissionata, l'Università si impegna a consentire l'accesso alle proprie strutture del personale del Committente, secondo le condizioni previste dal successivo art. 8.

Art. 6 - Collaborazioni esterne

1. Nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, l'Università è autorizzata ad avvalersi di personale esterno, anche mediante assegni di ricerca o borse di dottorato o di ricerca o altre collaborazioni. In tale caso parte del corrispettivo previsto all'art. 9 può essere destinato ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative al presente contratto.
2. In considerazione delle caratteristiche dell'attività commissionata, l'Università si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

Art. 7 - Impegni del Committente

1. Il Committente si impegna a fornire all'Università l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle attività previste.
2. Qualora sia necessario per l'attuazione delle attività oggetto del contratto, il Committente può consentire al personale dell'Università, compresi gli studenti, incaricato dello svolgimento delle attività, sia l'accesso alle proprie strutture che l'utilizzo eventuale delle attrezzature secondo quanto previsto dal seguente art. 8.

Art. 8 – Assicurazione e Sicurezza

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti) , così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
2. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
4. L'Università e il Committente, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.
5. La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs.

81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

6. La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l'attività comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.
7. L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture del Committente sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
8. Il Committente analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
9. Qualora l'accordo si configuri in contratto d'appalto, d'opera o somministrazione, le Parti attueranno quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in merito alla cooperazione, al coordinamento, nonché all'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Art. 9 - Corrispettivo

1. Il Committente corrisponderà all'Università per l'attività prevista all'art.2 la somma totale di euro 24.400,00, pari all'importo di 20.000,00 euro oltre ad IVA di euro 4.400,00: mediante sistema PagoPA.
2. Il corrispettivo sarà erogato con le sotto indicate modalità:
 - il 40 % dell'ammontare totale, pari ad euro 8.000,00 oltre IVA, al momento della sottoscrizione del contratto;
 - il restante importo pari ad euro 12.000,00 oltre IVA alla produzione del documento finale
3. Il pagamento avverrà entro le scadenze sopracitate, previa emissione di fattura proforma; al ricevimento del pagamento, che dovrà essere effettuato entro i termini sopracitati, seguirà l'emissione di regolare fattura. Sercop in quanto azienda speciale, è sottoposta al regime dello "split payment", pertanto nelle fatture alla sezione "esigibilità IVA" deve essere indicato il codice: "S (scissione dei pagamenti)".
Le fatture inoltre dovranno riportare il codice CUP ed il codice CIG di cui al presente contratto.

Art. 10 – Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati della ricerca

1. Le Parti riconoscono che, per sua natura, l'attività oggetto del contratto non può produrre Risultati brevettabili.

Art. 11 – Titolarità dei Risultati non brevettabili, del Background e del Sideground

1. Il Responsabile Scientifico consegnerà il documento finale al Committente nei tempi e con le modalità riportate nel Piano delle Attività.
2. Al Committente spetta la titolarità del progetto elaborato dall'Università in esecuzione dell'attività di cui al presente contratto e potrà farne uso assumendosene ogni responsabilità e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 13 (Obbligo di Riservatezza).
3. L'Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati della progettazione per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi.
4. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground, *salvo quanto previsto al comma seguente*
5. Fermo restando quanto disposto al comma 4, L'Università indica nell'Allegato B il proprio Background necessario per la realizzazione del presente contratto e rispetto al quale le parti si riconoscono, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione nell'ambito del rapporto oggetto del presente contratto solo se ed in quanto strettamente necessario ai fini della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

Art. 12 - Divulgazione e pubblicazione del Progetto

1. L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di divulgare, in tutto o in parte, i Risultati delle attività progettuali oggetto del presente contratto previa trasmissione in via riservata al Committente della bozza della pubblicazione e/o della divulgazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della divulgazione/dell'invio della stessa a soggetti terzi.

2. Il Committente avrà facoltà di comunicare per iscritto all'Università, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.
3. Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione e/o all'attività di divulgazione.
4. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura o trascorsi 5 (cinque) anni dal termine del presente contratto.
5. L'Università si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o divulgazioni/presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente contratto.

Art. 13 – Obbligo di Riservatezza

1. La natura riservata delle Informazioni trasmesse da una parte (Parte Rivelante) all'altra (Parte Ricevente), dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell'apposita dicitura "RISERVATO" o "Confidenziale", onde consentire alle Parti medesime e ai soggetti autorizzati l'immediata individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente contratto.
2. Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente dovranno essere identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con l'apposita dicitura "RISERVATO" o "Confidenziale" non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione orale.
3. Salvo quanto previsto all'art.12, le Parti si impegnano a mantenere confidenziali le Informazioni Riservate e a non comunicarle a terzi se non in quanto strettamente necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente contratto, a condizione che dette persone si impegnino preventivamente per iscritto a tenere a loro volta riservate le Informazioni in questione e a non usarle se non per gli scopi permessi dal presente contratto.

Le Parti si impegnano altresì a restituire o distruggere immediatamente al termine o alla risoluzione del presente contratto, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

4. L'obbligo di Riservatezza sussiste per tutta la durata del presente contratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque).
5. Le Parti assumono in ogni caso la piena responsabilità per ogni eventuale violazione da parte di qualsiasi persona ad esse collegata o da terzi ai quali le Informazioni Riservate siano state fornite nell'ambito del presente contratto, degli obblighi di riservatezza qui contenuti.
6. L'obbligo di Riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la Parte Ricevente possa dimostrare che:
 - a) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Parte Ricevente, o
 - b) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità, o
 - c) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza, o
 - d) si tratta di Informazioni che la Parte Ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall'altra Parte, o
 - e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte.

Art.14 – Uso di segni distintivi

1. Il sigillo istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Università di Padova.
2. Ai sensi dell'art.12 del Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o di accordi con soggetti pubblici o privati, l'eventuale utilizzo del nome o dei segni distintivi dell'Università da parte di terzi deve essere oggetto di specifici accordi approvati dal Consiglio di amministrazione e dal Senato Accademico compatibili con la tutela dell'immagine dell'Ateneo.

Art. 15 – Responsabilità

1. Il Committente è consapevole che le attività oggetto del presente contratto ed i Risultati eventualmente realizzati o comunque conseguiti hanno natura tipicamente sperimentale e vengono pertanto forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità e/o di idoneità per un particolare scopo. Qualora il Committente, nei termini in cui ciò sia consentito ai sensi del presente contratto o di atti a questo collegati o da questo richiamati, intenda immettere in commercio o comunque utilizzare a scopi commerciali, direttamente o indirettamente, i Risultati o parte di essi, il Committente medesimo dovrà

intendersi come unico responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività connesse alla immissione in commercio o, comunque, all'utilizzazione commerciale da parte di terzi dei suddetti Risultati, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata nei confronti dell'Università.

Art. 16 - Legge applicabile e Controversie

1. Il presente contratto è disciplinato dalla Legge italiana, dai Regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia e dal Regolamento per le procedure di affidamento dei contratti inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria di Sercop, approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 27 ottobre 2017
 2. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria.
- Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art. 17 - Durata

1. L'accordo avrà la durata dimesi/anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, esclusa ogni proroga o rinnovo taciti.

Art. 18 – Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. il contratto si risolve di diritto, quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della presente clausola, nei seguenti casi:
 - a) violazione degli obblighi di riservatezza;
 - b) mancato pagamento del corrispettivo da parte del Committente anche ad una sola delle scadenze previste all'articolo 9 per i pagamenti.
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest'ultimo è tenuto, oltre alla parte di corrispettivo dovuta per le attività già svolte, al rimborso delle spese sostenute e/o impegnate dall'Università e al riconoscimento del maggior danno da quest'ultima patito.

Art. 19 – Privacy

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www.sercop/privacypolicy.it).
3. Il referente privacy per l'Università è il prof. Luciano Gamberini
Per il Committente è il Dott. Daniele Valerio.

Art. 20 – Codice Etico e di Comportamento

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova e il Codice etico e di comportamento di Sercop approvato con Deliberazione del CDA n. 7 del 30/01/2017 ai sensi del D.Lgs. 231/01 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 21 - Imposte

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.
2. L'imposta di bollo viene assolta dal Committente

Art. 22 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto saranno indirizzate a:

per l'Università:

ricerca.hit@unipd.it

PEC centro.hit@pec.unipd.it

Per il Committente

PEC gare.sercop@legalmail.it

Padova,

Università degli Studi di Padova
Centro interdipartimentale di ricerca
Human Inspired Technologies Research center – HIT
Il Direttore
Prof. Luciano Gamberini

Il Committente
SERCOP a.s.c.
Il Direttore Generale
Dott. Guido Ciceri

Per espressa accettazione, a norma degli artt. 1341-1342 del codice civile, delle clausole contenute agli articoli 18 (clausola risolutiva espressa), 16 (foro esclusivo).

Università degli Studi di Padova
Centro interdipartimentale di ricerca
Human Inspired Technologies Research center – HIT
Il Direttore
Prof. Luciano Gamberini

Il Committente
SERCOP a.s.c.
Il Direttore Generale
Dott. Guido Ciceri

Allegati:

A) Piano delle Attività



ALLEGATO "A"

ALLEGATO 2

Il progetto in oggetto prevede lo studio di soluzioni di smart living per soggetti anziani ancora attivi e di domotica assistiva per la fruizione del luogo di vita da parte di soggetti in condizione di disabilità. Gli spazi già individuati dal richiedente saranno oggetto dell'approfondimento e dello studio qui proposto.

Saranno osservate in dettaglio le seguenti voci:

1 – ANALISI DEL TARGET E REQUISITI DEGLI UTENTI FINALI E INTERMEDI

- Analisi del target potenziale di riferimento
- Analisi dettagliata delle disabilità fisiche e cognitive attese del target "disabili" e delle abilità digitali stimate
- Analisi dettagliata delle abilità di vita quotidiana attese del target "anziani" e delle abilità digitali stimate
- Analisi del target intermedio (caregiver, operatori, psicologi, medici) ivi incluse le specificità richieste dai medesimi in termini di design delle soluzioni tecnologiche
- Declinazione e personalizzazione degli aspetti di Human Centric Design per la definizione di linee-guida specifiche per l'accessibilità fisica, digitale e l'inclusione sociale nei diversi luoghi di vita definiti del progetto
- Ideazione delle appropriate soluzioni tecnologiche e di servizio

2 – INGEGNERIA DEI SISTEMI DOMOTICI E DEI SERVIZI DIGITALI ANNESSI

- Analisi dei requisiti tecnici e di funzionalità
- Domotica, sue funzionalità e servizi domotici realizzabili negli spazi di vita definiti
- Architettura del sistema domotico
- Analisi e soluzioni per la connettività esterna e connettività interna
- Definizione degli "smart object", delle soluzioni IoT e dei dispositivi domotici integrati e non
- Selezione dei dispositivi domotici ("smart object", reti di connessione...)
- Progettazione/identificazione dei servizi domotici e di eventuale assistenza remota
- Identificazione aziende fornitrici potenziali

3 – ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

- Definizione degli spazi fisici dell'intervento
- Analisi dello stato degli edifici in termini di accessibilità e definizione di eventuali soluzioni in caso di presenza di barriere architettoniche
- Analisi della qualità della mobilità mediata dispositivi di deambulazione o analoghi (sedia a rotelle) esterna ed interna
- Analisi del comfort termico
- Analisi della disponibilità di connessioni alla rete elettrica e informatica e progettazione delle soluzioni necessarie al funzionamento del sistema domotico
- Progettazione delle soluzioni di "interior design"
- Individuazione delle potenziali aziende fornitrici

4 – MESSA A TERRA

- Piano generale di realizzazione e GANTT dell'intervento
- Definizione delle attività di installazione e messa in funzione
- Individuazione delle imprese di concerto con il richiedente (possibile uso di aziende locali)
- Aspetti amministrativi e di management del progetto
- Reportistica